

**Rifiuti da pulizia fognaria, chiarimenti Mite su trasporto**  
**“ex articolo 230, D. Lgs 152/2006”**  
**Nota del Ministero della transizione ecologica 30 giugno 2022 n. 81850**  
*A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo*

La Delibera dell’Albo gestori ambientali del 21 Dicembre 2021 n. 14, all’art. 2 prevedeva le seguenti prescrizioni e condizioni operative per l’utilizzo del DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06:

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, **esclusivamente** per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, **oppure direttamente ad impianto** autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.



**Ing. Ambientale Antonio Mozzillo**

*"Servizi di Consulenza Ambientale"*

Email: [physissrls@gmail.com](mailto:physissrls@gmail.com) – Pec: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino è **accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006.**

Lo spostamento dei rifiuti da pulizia fognaria dal luogo di produzione al deposito temporaneo o all'impianto di trattamento deve essere obbligatoriamente accompagnato dal documento di trasporto ex articolo 230, Dlgs 152/2006.

A chiarire i termini della prevalenza dello specifico documento rispetto al più generale formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (Fir) ex articolo 193, Dlgs 152/2006 **è la Nota del Ministero della transizione ecologica 30 giugno 2022 n. 81850.**

Il documento di trasporto in questione, lo ricordiamo, è previsto dall'articolo 230, comma 5 del Codice ambientale per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali ex articolo 100, comma 3 dello stesso Dlgs 152/2006 e i bagni mobili), è stato definito nei dettagli dalla Delibera Albo gestori ambientali 21 dicembre 2021, n. 14 (come successivamente modificato) ed è operativo dal **1° luglio 2022.**

Alla luce della speciale disciplina sottesa, l'atto interpretativo sottolinea come il neo documento assuma carattere sostitutivo del più generale "Fir" (con la conseguenza di dover essere obbligatoriamente utilizzato dagli operatori) in tutti i casi in cui il trasporto dei suddetti rifiuti avvenga dal luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva fino al luogo del loro deposito temporaneo oppure direttamente ad un impianto autorizzato al relativo smaltimento/recupero.

**Dalla Nota del Mite** appare dunque confermata la citata Delibera 14/2021 punto 6, in base alla quale l'eventuale spostamento degli stessi rifiuti dal deposito temporaneo all'impianto di destino deve invece essere accompagnato **dall'ordinario formulario di identificazione ex articolo 193 del Dlgs 152/2006 .**